

STATUTO  
della  
Fondazione Zerosedici

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Denominazione, sede e durata

- 1.1 Sotto la denominazione „Fondazione Zerosedici” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell’art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede a Minusio.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell’autorità di vigilanza competente.
- 1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione persegue esclusivamente obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.  
Essa è neutrale e non segue alcun orientamento religioso o politico.
- 2.2 Più specificatamente la Fondazione si prefigge lo scopo di:
- a) adoperarsi a favore delle strutture costituite, dei bambini suoi ospiti, come pure del personale che vi opera;
  - b) promuovere progetti precisi e finalizzati allo scopo di agevolare e sostenere le famiglie che, per conciliare gli impegni familiari con gli impegni lavorativi e formativi, affidano i loro bambini alle strutture gestite dalla Fondazione;
  - c) promuovere progetti specifici e finalizzati ad agevolare l’inserimento e l’integrazione di bambini che presentano handicap negli enti gestiti dalla Fondazione;
  - d) promuovere progetti di socializzazione a favore di neo genitori che necessitano di un punto d’incontro e d’aiuto;
  - e) sostenere l’immagine delle strutture gestite dalla Fondazione nei confronti della popolazione e delle Autorità.
- 2.3 La Fondazione può acquistare e detenere beni immobili.
- 2.4 Per raggiungere lo scopo la Fondazione si prefigge di assumere personale qualificato e atto ad adempiere alle funzioni assegnate.

- 2.5 La Fondazione può svolgere qualsiasi iniziativa o attività ritenuta utile al perseguimento dello scopo della stessa. Questo nel rispetto delle leggi e delle norme dettate dal presente Statuto.
- 2.6 Il Consiglio di Fondazione s'impegna a garantire che la realizzazione dello scopo in tutte le sue forme raggiunga il massimo grado di qualità.

### **Art. 3 Patrimonio, gestione del patrimonio e principi per l'amministrazione**

- 3.1 Alla Fondazione sarà destinato, entro cinque giorni dalla costituzione della stessa, un capitale pari a CHF 1'000.–. In un secondo tempo vi sarà un conferimento dell'intero patrimonio risultante dallo scioglimento dell'Associazione ZEROSEDICI, Minusio. Il patrimonio netto dell'Associazione Zerosedici al 31 dicembre 2017 (ovverosia prima della contabilizzazione dei sussidi cantonali) ammontava a CHF 19'781.69. I sussidi cantonali sulla gestione per l'anno 2017, sono stati pari a CHF 242'155.–. Ne viene un patrimonio netto, per il 2017, di CHF 261'936.69.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione tutti gli eventuali ulteriori versamenti o donazioni sia del fondatore che da parte di terzi, nonché dai proventi derivanti dal patrimonio apportato, dagli incassi ottenuti dalle rette e dalle altre attività svolte nell'ambito dei nidi dell'infanzia / centri extrascolastici / centri diurni / centri di socializzazione / famiglie diurne e in generale, qualsiasi apporto di patrimonio generato nell'ottemperamento degli scopi della Fondazione.

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato da eventuali versamenti da parte di enti pubblici o privati, derivanti da legati o eredità oppure offerte e/o donazioni ricevute da parte di terzi.

- 3.3 Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio. La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.

La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti. Il patrimonio della Fondazione sarà investito secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

## **II. Organizzazione della Fondazione**

### **Art. 4 Organi della Fondazione**

- 4.1 Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Fondazione,
  - l'Ufficio di revisione e
  - la Direzione.

- 4.2 La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Fondazione e di componente dell'Organo di revisione.

#### **Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione**

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta al Consiglio di Fondazione costituito da almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

I membri del Consiglio di Fondazione sono preferibilmente prescelti in virtù delle loro competenze imprenditoriali e - in ogni caso - a condizione che abbiano una reputazione irrepreensibile.

#### **Art. 6 Costituzione e completamento del Consiglio di Fondazione**

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.
- 6.2 La durata del mandato è di 3 (tre) anni, con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo residuo deve avvenire tramite elezione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.3 Al termine del primo periodo di nomina, il Consiglio di Fondazione elegge il nuovo Presidente, fermo restando la possibilità di rielezione.
- 6.4 Il Consiglio di Fondazione designa i membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma individuale o con firma collettiva a due.
- 6.5 Il Consiglio di Fondazione deve essere composto per 2/3 da cittadini svizzeri.
- 6.6 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notificare al Registro di commercio competente tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.7 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione, da parte del membro in oggetto, dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca dalla carica viene deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei voti.

## Art. 7 Competenze

7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti alla Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- alta vigilanza e sorveglianza della gestione della Fondazione;
- stabilire le strategie necessarie per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione;
- disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza della Fondazione;
- eleggere il Consiglio di Fondazione, l'Organo di revisione e la Direzione;
- approvare il rendiconto annuale.

7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di Fondazione stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.

7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze, in particolare i seguenti compiti:

- indire i concorsi per l'assunzione dei dipendenti delle strutture gestite e nominare i candidati che saranno ritenuti più idonei;
- definire le regole d'impegno finanziario della Fondazione conformemente allo scopo statutario;
- conferire l'esecuzione di mandati speciali a commissioni o a comitati ristretti;
- essere portaparola degli interessi delle strutture gestite nei confronti della Confederazione, dello Stato e dei Comuni.

## Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno una volta all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve pervenire 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.

8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri, inclusi in ogni caso il Presidente o il Vice-presidente. Dove non è prevista una maggioranza qualificata, le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

8.3 Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle discussioni e delle delibere che sarà firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e dal Segretario. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.

- 8.4 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro del Consiglio di Fondazione richieda la discussione orale. In caso d'urgenza, le delibere del Consiglio di Fondazione possono essere prese anche per conferenza telefonica.
- 8.5 Le decisioni adottate per via circolare o via conferenza telefonica devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione e saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.

#### **Art. 9 Ufficio di revisione**

- 9.1 Il Consiglio di Fondazione designa l'Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione e lo nomina per un periodo di 3 anni.
- 9.2 L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Ufficio deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 9.3 L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 9.4 L'autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Ufficio di revisione.

#### **Art. 10 Contabilità**

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2019.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio di Fondazione stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

### **III. Disposizioni finali**

#### **Art. 11 Responsabilità**

I membri del Consiglio di Fondazione, dell'Ufficio di Revisione e della Direzione non impegnano la loro responsabilità personale per gli obblighi della Fondazione i quali sono garantiti dagli attivi della stessa. Essi potranno tuttavia essere tenuti a rispondere personalmente dei danni cagionati alla Fondazione o a terzi mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

**Art. 12 Modifica dello statuto della Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, ad inoltrare all'Autorità di vigilanza competente la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice Civile.

**Art. 13 Scioglimento della Fondazione**

13.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'Autorità di vigilanza.

13.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

**Art. 14 Registro di commercio e vigilanza**

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC.

Muralto, 26 novembre 2018